

**INGEGNERI
e
ARCHITETTI**



Liberi Professionisti in Europa
Emilia Romagna

Piazza Roosevelt 4
40123 Bologna
tel +39 051226064
fax +39 0516565656
c.f. 92042840378
p.iva 02432381206
assoemiliaromagna@eur.it
www.assoinar.it

ASSO INGEGNERI ED ARCHITETTI DELL'EMILIA ROMAGNA -- 31 Maggio 2023

Coinvolgimento della professione di Ingegneri ed Architetti nel nuovo istituto chiamato Collegio Consultivo Tecnico, operante durante l'esecuzione di opere pubbliche.

1. Premessa

Il Collegio Consultivo Tecnico è un istituto introdotto nella passate legislature con il Codice degli Appalti Dlgs 50/5016, abrogato l'anno successivo, reintrodotta dal DL 76/2020 e ribadito nel testo del nuovo codice degli appalti, approvato il 15/12/2022 (d'ora in avanti NCA) dal CDM attuale. L'Istituto esiste in molti paesi soprattutto di derivazione anglosassone, USA compresi, denominato DRB (Dispute Resolution Board) e svolge compiti di risoluzione rapida delle controversie di natura tecnica e/o amministrativa che possono insorgere durante la fase esecutiva dei lavori con lo scopo di rimuovere gli ostacoli che possono rallentare o sospendere il corso della produzione prevista in cantiere. L'interesse della Collettività è di veder realizzata l'opera pubblica nei tempi previsti. Nel Libro V all'articolo 215 del NCA il CCT viene reintrodotta e normata, mentre nell'allegato V 2 vengono forniti i dettagli della sua costituzione e i compensi stabiliti per i soggetti chiamati a farne parte.

2. Il testo della norma

Di seguito in corsivo si riportano alcune parti del testo utili alla comprensione dell'istituto.

Articolo 215 - Collegio consultivo tecnico.

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione del Collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a un milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria. –omissis-

2. Il Collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

Allegato V 2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico

Articolo 1. Formazione del Collegio e compensi.

1. Il Collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

2. -omissis-

3. -omissis-

4. Ai componenti del Collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, comma 2, del codice di procedura civile.

5. Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non può superare il triplo della parte fissa.

3.Criticità emerse

A. Possibile conflitto con i compiti di Direzione dei Lavori e di Collaudatori in corso d'opera su decisioni da adottare durante la fase di esecuzione dei lavori (a mero titolo esemplificativo le decisioni che riguardano le scelte dei materiali)

B. Possibile contrasto con le norme che regolano le procedure di Accordo Bonario per le controversie sulle riserve iscritte dall'Appaltatore sul Registro di Contabilità

C. Incongruenze sui compensi ai membri del CCT

4. Compensi ai membri del CCT

Il comma 5 dell'articolo 1 dell'Allegato V 2 determina i compensi da riconoscere ai soggetti chiamati a ricoprire i ruoli di membri del CCT, nella quasi totalità dei casi Ingegneri e/o Architetti iscritti ai relativi Albi Professionali, considerata la natura tecnica della maggioranza dei possibili problemi insorgenti nell'esecuzione di un'opera pubblica. Sia per la parte fissa che per il totale della parcella da riconoscere ai membri del Collegio, la norma pone dei limiti massimi: per la prima si conferma quanto contenuto nella Legge n. 233/2021 ovvero che non si può superare complessivamente lo 0,5% del valore dell'appalto per cui il CCT è stato costituito, per appalti fino a 50 ML di euro, mentre per la seconda il compenso totale non può superare il triplo della parte fissa. Questa norma oltre ad essere penalizzante per i soggetti incaricati di svolgere le prestazioni indicate dalla norma, può presentare profili di incongruenza se non addirittura d'incostituzionalità.

Il principio su cui si deve basare qualsiasi servizio di prestazione professionale risiede nella corrispondenza tra la gravosità anche temporale e la competenza delle prestazioni fornite e il corrispettivo dovuto. Il carattere del contratto di prestazione professionale deve essere di tipo commutativo e non aleatorio.

Il CCT deve essere costituito poco dopo (10gg. n.c.) la consegna dei lavori, che di fatto sancisce l'effettivo inizio dell'esecuzione dell'opera da parte del soggetto aggiudicatore dell'opera pubblica, e resta attivo fino a lavori ultimati. I membri del CCT devono essere quindi a disposizione delle parti, S.A. e Appaltatore, per tutta la durata dei lavori, pronti a riunirsi in ogni momento in cui vengano sottoposti dei quesiti di natura tecnica e amministrativa al giudizio del Collegio, il quale deve dare risposta ai predetti quesiti entro 15 gg. da quando vengono sottoposti al proprio giudizio. Da qui discende la gravosità anche temporale del servizio prestato: i professionisti incaricati devono rimanere a disposizione delle parti, S.A. e Appaltatore, per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione ovvero per alcuni anni, si può essere chiamati a fornire il proprio parere in qualsiasi momento in tale periodo, i tempi di risposta devono essere rapidi; tutto questo nella giusta ottica del legislatore di impedire sospensioni dei lavori o contenziosi che protrarrebbero inevitabilmente i tempi di esecuzione delle opere con danni alla collettività (basti pensare ai finanziamenti Europei dei PNRR strettamente condizionati ai tempi di realizzazione delle opere finanziate).

La complessità delle prestazioni fornite dal Collegio tramite la competenza dei propri membri non si discute, considerato che lo stesso viene costituito *“ Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti”*; dispute tecniche di ogni natura significa, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, conoscenza approfondita di contabilità dei lavori pubblici, tecnica delle costruzioni, materiali impiegati, norme tecniche e amministrative, direzione dei lavori, sicurezza, norme specifiche che regolano gli appalti

pubblici. Il Collegio svolge quindi un compito estremamente delicato, ma in quanto al relativo compenso del tutto aleatorio, considerato che a priori è impossibile ipotizzare il numero delle attivazioni e dei pareri che il Collegio sarà chiamato dalle parti ad affrontare durante l'arco di svolgimento dei lavori inerenti il contratto di appalto. Determinare quindi un tetto massimo al corrispettivo da riconoscere al Collegio, come contenuto nel NCA equivarrebbe a stabilire un numero massimo di quesiti da porre al Collegio. Ma i quesiti nascono dalle difficoltà incontrate durante l'esecuzione dei lavori da parte della S.A. o dall'Appaltatore e non sono predeterminabili. Si tenga presente che allo stesso comma 5 dell'articolo 1 dell'Allegato V 2 si riconosce che *"Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte"* salvo poi definire un tetto massimo al corrispettivo che risulta incongruente e totalmente incoerente. Oltretutto il tetto massimo viene determinato in valore assoluto e neanche proporzionato all'entità dell'opera per cui ampiamente sproporzionato, in contrasto con quanto definito nel decreto del 2016 sulle tariffe professionali degli Ingegneri ed Architetti. Un appalto del valore di 15ML di euro prevederebbe per il Collegio un tetto massimo pari allo 0.5% ovvero euro 75.000 da dividere per i tre membri (euro 25.000 a membro) mentre per un appalto pari a 1,5ML di euro (dove la costituzione del CCT resterebbe facoltativa essendo obbligatoria solo per i contratti sopra soglia comunitaria), restando sempre la percentuale dello 0.5%, euro 7.500 da dividere per tre ovvero 2.500 euro a membro !! che oggettivamente non copre neppure le spese vive. E non è detto che per l'appalto da 1.5ML di euro il Collegio venga coinvolto meno che su un appalto di maggiore importo, in quanto il numero dei problemi che possono emergere nella fase esecutiva dell'opera non è proporzionato all'importo del contratto, ma ad una serie di fattori quali la complessità tecnica dell'opera, il dettaglio della progettazione, i fatti di forza maggiore, le varianti apportate, l'imprevedibilità dello stato di fatto.

Il NCA continua a fare riferimento al Decreto MIMS del 17/01/22 che contiene una palese discrasia tra il punto 7.1.1 e il punto 7.2.1. Infatti mentre nel decreto (7.1.1) il tetto massimo è previsto con un limite percentuale fisso unico per tutti i membri del Collegio, per la parte fissa e per quella variabile, il DM indica poi i criteri di calcolo della parcella per ogni singolo componente del Collegio (7.2.1). Orbene al punto 7.2.1 a) il DM prevede che la parte fissa, proporzionata al valore dell'opera, debba essere calcolata per ciascun componente del Collegio ai sensi degli art 3 e 4 del decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 con il riferimento alle prestazioni del collaudo tecnico amministrativo ridotto del 60%, con una serie di precisazioni che non si riportano qui per brevità e che non sono utili al nostro ragionamento. Sta di fatto che se si procede con il calcolo della parcella per ogni singolo componente del CCT così come indicato nel punto 7.2.1 e seguenti, sommando le parcelle di tutti i componenti si supera abbondantemente il limite massimo imposto dal decreto del 17/01/22 al punto 7.1.1 !!!!!

Tali contraddizioni devono quindi essere sanate nell'applicazione del NCA.

Si sottolinea infine che Collegio *"adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile"* con l'accordo delle parti, per cui i membri dello stesso si assumono una responsabilità equiparata a quella di arbitri, i cui

corrispettivi sono ben altri rispetto quelli riportati negli esempi precedenti. Per sgombrare il campo ad equivoci, non si chiede di essere compensati con le tariffe arbitrali, ma neanche di essere macroscopicamente sotto pagati in rapporto alle prestazioni fornite e ai risultati ottenuti, con il rischio che in molti contratti non si riescano a formare i CCT, per il diniego dei professionisti tecnici a farne parte.

Per quanto sin ad ora esposto si chiede quindi al MIMS di rivedere l'articolo 215 e si propone di apportarvi le seguenti modifiche che non sono di natura corporativa ma cercano di rendere l'istituto efficiente e largamente utilizzabile:

In primis

Abolizione di un tetto massimo al compenso previsto per il CCT, compenso che deve essere proporzionato alle prestazioni realmente svolte dai professionisti membri del Collegio secondo le tariffe del 2016 Ministero Grazia e Giustizia,

In subordine

Se il tetto deve rimanere, almeno sia un valore non fisso ma decrescente con l'aumentare dell'importo contrattuale sull'esempio delle tariffe professionali per la progettazione, la DL e il collaudo delle opere di costruzione pubbliche e congruo con le prestazioni fornite (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo un tetto del 2% per importi sotto soglia, un tetto dell'1% per importi tra la soglia comunitaria e i 10ML di euro, un tetto dello 0.5% per importi tra 10ML e 0ML di euro utilizzando anche formule proporzionali intermedie).

La parte variabile del compenso può rimanere quella prevista dal decreto MIMS del 17/01/22.

Si vuole in chiusura ricordare che il CCT, il cui costo va diviso tra S.A e Appaltatore, si ripaga ampiamente raggiungendo i seguenti obiettivi:

- Rapida soluzione delle controversie e delle dispute tecniche di qualsiasi natura che possono insorgere durante lo svolgimento dei lavori nell'interesse sia della S.A che dell'Appaltatore, e soprattutto nell'interesse della Collettività e della corretta esecuzione dell'opera
- Tempi certi nell'esecuzione dell'opera
- Diminuzione del contenzioso Giudiziario
- Utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti

Ci auguriamo che le argomentazioni portate possano costituire un momento di riflessione e possano essere recepite per i fini di giustizia ed equità.